

Agevolazioni. I Beni culturali devono comunicare alle Entrate l'elenco dei beneficiari

Bonus alberghi, controlli incrociati

Luca De Stefani

A meno di un anno dalla fine del triennio agevolato (2014-2016) per la fruizione del **credito d'imposta** del 30% sulle spese sostenute per gli **interventi edilizi**, per il risparmio energetico e per l'arredamento dei **alberghi**, dei villaggi albergo, delle residenze turistico-alberghiere e degli alberghi diffusi (articolo 10, commi da 1 a 4 e 7, Dl 83/2014) il quadro normativo dell'incentivo non è ancora concluso, nonostante il provvedimento di ieri dell'agenzia delle Entrate. Il documento prot. 2016/6743 (previsto dall'articolo 5, comma 6 del decreto attuativo 7 maggio 2015) prevede le modalità e i termini di fruizione del bonus, in quanto non è stato ancora istituito il codice tributo del credito, da indicare in F24 per la compensazione e per il quale si dovrà attendere una risoluzione delle Entrate. La legge 208/2015, solo per il 2016 (ultimo dei 3 anni agevolati), ha esteso il credito d'imposta del 30% anche ai casi in cui gli interventi agevolati comportino «un aumento della cubatura complessiva» (nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del Dl 112/2008). Anche per questa novità, però, si dovranno attendere le «disposizioni applicative» che dovranno essere emanate entro il 31 marzo dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

Controllo dell'F24

La novità del provvedimento di ieri consiste nell'obbligo per il ministero di comunicare alle Entrate l'elenco e le eventuali variazioni delle imprese beneficiarie già trasmesse (o le revocche dei crediti già concessi), entro 15 giorni da quando è venuta a conoscenza. In questi casi, il contribuente deve inviare l'F24 di compensazione (con Entrate Fisconline) «a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revocche» da parte del ministero alle Entrate. Non è previsto, però, che dell'avvenuto invio di questa comunicazione venga data notizia al contribuente, ma si auspica che ciò avvenga, altrimenti quest'ultimo non saprebbe da quando presentare il modello F24. Una volta ricevuto l'F24 con il credito d'imposta utilizzato in compensazione, l'agenzia effettua il controllo automatizzato relativo al non su-

peramento del bonus concesso ovvero all'inclusione dell'impresa nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio. L'eventuale scarto dell'F24 viene comunicato a chi ha trasmesso il modello, tramite una ricevuta consultabile sul sito internet delle Entrate.

Beni agevolati

Il credito d'imposta del 30% può essere usufruito per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica di strutture ricettive turistico-alberghiere. Sono agevolate anche le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi. Per ottenere il bonus sui mobili non sembra necessario «usufruire» di quello per gli interventi edilizi energetici, quindi, questi lavori vanno fatti (perché si parla di «acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi»), ma non è necessario usufruire del credito d'imposta del 30% per gli stessi. A differenza di quanto accade per la detrazione dall'Irpef per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici da parte delle persone fisiche, per la quale si condiziona l'incentivo alla «fruizione» della detrazione per gli interventi edili degli edifici. Per gli investimenti 2015 e 2016, la domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo, tramite il portale <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>. Per le spese del 2014 il click day era fissato dalle ore 10 del 19 ottobre 2015 alle ore 16 del 22 ottobre 2015.

L'iter



01 | LA COMUNICAZIONE

Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo trasmette alle Entrate, in via telematica, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna. Inoltre trasmette le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revocche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 per la compensazione del credito è presentato all'Agenzia dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di

comunicazione delle variazioni e delle revocche

02 | IL CONTROLLO

L'Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati

